

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Consumatore presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p>Sì.</p>
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

Consensi al trattamento dei dati personali

Preso atto:

- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Cliente, consente espressamente:
 - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per la finalità ivi indicata alla lettera a);
 - ii) che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
- dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo documento, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Delegataria, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it).

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03060 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto. Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante:

- a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Delegante può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborsamento anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- e) il debito residuo;
- f) le modalità di rimborso del debito residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
 - b) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
- b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensione - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento, vincolo irrevocabile, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta, dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
- c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantanti nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
- b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
- b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro

tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante al contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio noto del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmessa al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

a) i propri dati anagrafici;

b) il proprio indirizzo;

c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;

ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;

iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;

ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORSA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Consumatore presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

Consensi al trattamento dei dati personali

Preso atto:

- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Cliente, consente espressamente:
 - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per la finalità ivi indicata alla lettera a);
 - ii) che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
- dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo documento, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Delegataria, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it).

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto. Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante:

- a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Delegante può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborsamento anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- e) il debito residuo;
- f) le modalità di rimborso del debito residuo,

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
- b) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
- b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensione - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento, vincolo irrevocabile, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta, dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
- c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantanti nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
- b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
- b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro

tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante al contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio noto del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmessa al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

a) i propri dati anagrafici;

b) il proprio indirizzo;

c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penali od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;

ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;

iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;

ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORSA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Consumatore presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

Consensi al trattamento dei dati personali

Preso atto:

- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Cliente, consente espressamente:
 - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per la finalità ivi indicata alla lettera a);
 - ii) che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
- dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo documento, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Delegataria, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it).

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;

b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto.

Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante:

a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Delegante può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborsamento anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

a) l'ammontare del capitale residuo;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
e) il debito residuo;
f) le modalità di rimborso del debito residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
b) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensione - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

a) al fine di estinguere il finanziamento, vincolo irrevocabile, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutigli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta, dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutigli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

a) le rate scadute e non pagate;
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
d) il capitale residuo;
e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro

tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante al contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio noto del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmessa al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

a) i propri dati anagrafici;

b) il proprio indirizzo;

c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;

ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;

iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;

ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORSA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Consumatore presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00187 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

Consensi al trattamento dei dati personali

Preso atto:

- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il Cliente, consente espressamente:
 - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per la finalità ivi indicata alla lettera a);
 - ii) che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
- dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo documento, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Delegataria, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it).

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto. Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante:

- a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Delegante può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborsamento anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- e) il debito residuo;
- f) le modalità di rimborso del debito residuo, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
 - b) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
- b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensione - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento, vincolo irrevocabile, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta, dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
- c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantanti nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
- b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
- b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CONDIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro

tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante al contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio noto del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmessa al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i) propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penali od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORSA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FUNZIONALE ALLA RICHIESTA DI CREDITO

I dati forniti dal Richiedente (di seguito l' "interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare, comprensiva di valutazione del merito creditizio e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione di dati personali. L'interessato è informato e accetta l'autonomia di valutazione, da parte di Futuro, sull'esito della richiesta, in applicazione di criteri di valutazione del merito creditizio e di prevenzione del sovraindebitamento, ispirati a principi di sana e prudente gestione.

Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali
I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

a) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge anticirrigliaggio, che disciplina la profilazione della clientela e vari altri adempimenti); istituzione di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione e l'adempimento di un controllo di tutti i rischi del gruppo e del rischio di credito prevedendo l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'adesione da parte degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi, con specifico riferimento al furto dell'identità; Provvedimento n. 192 del 12 Maggio 2011, con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito prescrizioni circa la predisposizione di adeguata informativa all'interessato contenente l'indicazione che i dati della clientela possono circolare tra le agenzie o filiali di ciascuna banca e/o all'interno del medesimo gruppo bancario; disposizioni legislative e regolamentari in materia di vigilanza informativa che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per le banche e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia di effettuare apposite segnalazioni alla Centrale dei Rischi, il sistema informativo sull'indebitamento della clientela attraverso il quale la Banca d'Italia persegue l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei crediti degli intermediari partecipanti, nonché ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario; art. 124-bis del Testo Unico Bancario, sulla valutazione del merito creditizio dei "consumatori" sulla base di informazioni adeguate, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente).

Svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950 - sulla vita del debitore e contro il rischio di Impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento - di cui Futuro sarà contraente e gestore; attuazione del sistema assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento; esecuzione delle attività necessarie, strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (es. valutazione del merito creditizio e connesse elaborazioni statistiche, prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, prevenzione del sovraindebitamento, tutela e recupero dei crediti, nonché gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte degli addetti autorizzati al trattamento e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione della clientela; cessione del credito). Il conferimento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per detta finalità è funzionale alle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di eseguire il contratto. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, non richiede il consenso dell'interessato, salvo per il caso di accesso a sistemi di informazioni creditizie (di cui alla informativa separatamente resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"). Per il perseguimento di dette finalità, i dati personali possono essere comunicati a società appartenenti al Gruppo Mediobanca e da queste ultime acquisite.

b) ricerche di mercato, attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Futuro, anche sulla base di valutazioni di adeguatezza volte a prevenire il sovraindebitamento e verificando la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza. Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, sms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, altri servizi di messaggistica, fax, motori di ricerca, siti web, piattaforme web, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informativi per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è funzionale e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

c) trasmissione dei dati personali a Società terze, per consentire, anche mediante l'accesso a banche dati esterne, la predisposizione e l'invio di preventivi personalizzati nonché l'invio di materiali promozionali relativi ai prodotti da queste ultime offerti. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

d) per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi precedentemente indicati. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

Base Giuridica
La base giuridica è data dall'adempimento di legge, esecuzione degli obblighi contrattuali, legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati e dal consenso espresso dell'interessato.

Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti anche attraverso specifiche dichiarazioni, format online o questionari (ivi compreso il trattamento dei dati sensibili in relazione alla copertura obbligatoria per la concessione del finanziamento), avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi. Inoltre, i dati personali potranno essere sottoposti a processi decisionali basati unicamente su trattamenti automatizzati per verificare la possibilità di accedere ai servizi richiesti, tra cui il titolo esemplificativo, l'acquisizione del credito. Tali processi, laddove utilizzati

(per determinate categorie di finanziamenti e/o classi di importo richiesto), sono necessari per la conclusione del contratto. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso di Futuro e di quelli raccolti attraverso i Sistemi di Informazioni Creditizie. L'esercizio delle garanzie di cui all'art. 22 co. 3 del Regolamento è esercitabile mediante comunicazione scritta da inviarsi a: servizio.clienti@futuro.it

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali possono essere comunicati da Futuro ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:

- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria, ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali;

Sistemi di Informazioni Creditizie (per il trattamento effettuato da tali enti si veda la specifica informativa); soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; Società che forniscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici ai quali i dati possono essere comunicati, anche per la prevenzione delle frodi. In particolare, Futuro: i) partecipa al Sistema pubblico di prevenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conseguentemente accede all'archivio centrale informatizzato gestito dalla CONSPAR, al fine di consultare/comunicare i dati di cui all'art. 30-ter, commi 7 e 7-bis del D.lgs. 141/2010 (il cui scopo è comunicare/consultare banche dati gestite da soggetti privati ai fini dell'accertamento dell'identità dei clienti); UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Mediobanca, in base a quanto disposto dalla normativa anticirrigliaggio (cf. articolo 29, co. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo; Centrale dei Rischi; società del Gruppo Mediobanca anche per l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al Gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del Gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; imprese di assicurazioni; rivenditori convenzionati; società di recupero crediti; outsource; associazioni di categoria; agenti; mediatori; promotori; agenzie o filiali; società di factoring; banche; intermediari finanziari e intermediari del credito, ai quali, tra l'altro, può essere ceduto il credito; soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

- per attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, di Società appartenenti al gruppo Mediobanca, di Società terze, nel caso abbia espresso lo specifico consenso;

Responsabili e addetti autorizzati al trattamento. Per alcune attività (es. servizi informativi; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; servizi di registrazione tramite scansione, fotocoproduzione e archiviazione della documentazione; servizi amministrativi) Futuro si avvale di soggetti terzi designati responsabili del trattamento (fra i quali: Compass Banca S.p.A., Via Caldera, 21 - 20153 Milano, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo e M.L.S. S.p.A., via Siusi, 7, 20132 Milano, alla quale sono affidate le attività di gestione del sistema informativo aziendale e del centro stampa).

L'elenco aggiornato e completo di tutti i responsabili del trattamento può essere richiesto presso la sede di Futuro ovvero consultato dal sito www.futuro.it.

Data retention
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente o per tutelare l'interesse legittimo del Titolare, come descritto nelle finalità sopraindicate, in ottemperanza alle valutazioni svolte da parte di Futuro;
 - l'esistenza di specifici obblighi normativi (i.e. normativa codicistica, normativa in materia di anticirrigliaggio, normativa fiscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.
- Futuro adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto, in qualunque momento, di ottenere da Compass Banca S.p.A., quale Responsabile del trattamento incaricato del riscontro, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art. 15 e 16 del Regolamento). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché il proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi al Responsabile del trattamento incaricato del riscontro: info@compass.it. Il Responsabile del trattamento incaricato del riscontro provvederà, anche tramite le strutture designate, a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta.

Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Il Titolare del trattamento dei dati è Futuro S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 21, 20153.
Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- info@mediobanca.com;
- dp@mediobanca.com;
- dp@mediobanca.com;

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie

Gentile Cliente, in qualità di titolare del trattamento, La informiamo che per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistemi di informazioni creditizie o SIC) contengono informazioni sulla regolarità dei pagamenti e consultate per completare la valutazione di merito creditizio, sono gestite da privati e accessibili e/o partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC tramite i canali elencati di seguito.

Queste informazioni saranno conservate, a meno di noi, anche dalle informazioni che Lei stesso fornisce, assieme alle informazioni originarie dal comportamento nei pagamenti, al fine di analizzare i dati e i pagamenti sono comunicate periodicamente ai Sistemi di informazioni creditizie¹. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Lei chiederà un finanziamento potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se i pagamenti sono regolari. Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento richiesto.

Qualora i pagamenti siano puntuali, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso². In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguarda la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario in quanto il trattamento viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla nostra Società
I Suoi dati verranno da noi trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, lo Scudo UE-USA e la Clausole Contrattuali Tipo di Protezione). Il trattamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di privacy. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizziamo il Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

PARTECIPANTE: Futuro S.p.A.
RECAPIUTI UTILI: Sede Legale: via Caldera n. 21 D - 20153 Milano

Telefono: 02.48244.700 - Fax 02.48244.792 - servizio.clienti@futuro.it

e/o alle società sotto indicate, con le modalità di cui al codice deontologico³, non può essere mai superiore a 5 (cinque) anni, salvo verificarsi delle altre ipotesi previste dal dato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 - Delibera n. 438)

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta di credito nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi. Tali processi, laddove utilizzati (per determinate categorie di finanziamenti e/o classi di importo richiesto), sono necessari per la conclusione del contratto. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso di Futuro S.p.A. e di quelli raccolti attraverso i Sistemi di Informazioni Creditizie.

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:	
richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine "normale" di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto - di cui all'art. 6, comma 5, del codice deontologico ³ , non può essere mai superiore a 5 (cinque) anni, salvo verificarsi delle altre ipotesi previste dal dato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 - Delibera n. 438)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).

¹ Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA;
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d) dati relativi ad attività di recupero o contenzioso, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.
² Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. Lei può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.